



Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda (TN)

DETERMINAZIONE N. **107** DEL REGISTRO GENERALE

ASSUNTA IL GIORNO: **04.02.2022**

DA

UFFICIO: SOCIO ASSISTENZIALE SERVIZIO: SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO CENTRO DI COSTO: UFFICIO SOCIO-ASSISTENZIALE

RSA

OGGETTO:	L.P. n. 8/2003 e L.P. n. 13/2007 - Deliberazione della Giunta Provinciale di data 14.05.2021, n. 768. Criteri e modalità per l'attuazione, omogenea e uniforme sul territorio provinciale, delle disposizioni di cui agli artt. 9 bis e 9 ter del Capo II bis della Legge Provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Legge Provinciale sull'handicap 2003) e ss.mm. Definizione degli aspetti di dettaglio per la gestione delle domande di abitare sociale delle persone con disabilità.
----------	---

OGGETTO:	L.P. n. 8/2003 e L.P. n. 13/2007 - Deliberazione della Giunta Provinciale di data 14.05.2021, n. 768. Criteri e modalità per l'attuazione, omogenea e uniforme sul territorio provinciale, delle disposizioni di cui agli artt. 9 bis e 9 ter del Capo II bis della Legge Provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Legge Provinciale sull'handicap 2003) e ss.mm. Definizione degli aspetti di dettaglio per la gestione delle domande di abitare sociale delle persone con disabilità.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DI RISULTATO

Richiamate, al fine dell'adozione del presente provvedimento le Leggi Provinciali:

- n. 8/2003 "Legge provinciale sull'handicap".
- n. 13/2007 "Politiche Sociali nella provincia di Trento".

Vista la legge provinciale di data 10.09.2003 n. 8 sopracitata che, all'art. 1 comma 1 lettera c), prevede che la Provincia promuove, in favore delle persone in situazione di handicap e di chi le assiste un'offerta di servizi coordinati e integrati per la prevenzione e la cura delle minorazioni, anche attraverso interventi personalizzati volti a migliorare le opportunità di vita indipendente della persona in situazione di handicap.

Richiamato in particolare l'articolo 9 bis della summenzionata legge, secondo il quale per favorire la realizzazione delle finalità sopra indicate, la Provincia promuove interventi specifici rivolti alle persone con disabilità, finalizzati a consentire la progettazione e la realizzazione di processi, anche precoci, di progressivo distacco dalla famiglia di origine e ad evitare, ritardare o prevenire l'istituzionalizzazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) e tali interventi sono realizzati nel rispetto della volontà della persona con disabilità e di chi ne tutela gli interessi.

Considerato che il successivo art. 9 ter, comma 3 della medesima legge provinciale, nel disciplinare gli interventi di Abitare sociale delle persone con disabilità, prevede che gli enti locali competenti possano:

- a) realizzare direttamente o mediante affidamento tali progetti;
- b) concedere contributi ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, ai soggetti previsti dall'articolo 3 comma 3, lettera d) della medesima legge provinciale per la realizzazione dei progetti di abitare sociale;
- c) sostenere, mediante la prestazione di servizi consulenziali, la concessione di contributi o l'erogazione di servizi socio-assistenziali, anche sotto forma di buoni di servizio, la realizzazione o il mantenimento di progetti sperimentali di abitare sociale.

Rilevato che, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 9 bis, i criteri, i requisiti e le modalità di accesso, da parte delle persone con disabilità, agli interventi di abitare sociale, devono essere definiti con deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 25, comma 1 bis, e tengono in considerazione anche il grado di autosufficienza della persona con disabilità. Gli accessi sono in ogni caso subordinati a una valutazione multidimensionale in grado di misurare anche l'efficacia degli interventi in chiave di miglioramento dei sostegni e dei domini della qualità di vita. La valutazione multidimensionale è effettuata dagli enti locali competenti nell'ambito della presa in carico unitaria, coinvolgendo, ove necessario, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, e analizza prioritariamente le diverse dimensioni della persona con disabilità in prospettiva della sua migliore qualità di vita, e, in particolare, almeno le seguenti aree:

- a) qualità di vita;
- b) esercizio dei diritti fondamentali e opportunità di inclusione sociale;
- c) livello di autodeterminazione.

OGGETTO:	L.P. n. 8/2003 e L.P. n. 13/2007 - Deliberazione della Giunta Provinciale di data 14.05.2021, n. 768. Criteri e modalità per l'attuazione, omogenea e uniforme sul territorio provinciale, delle disposizioni di cui agli artt. 9 bis e 9 ter del Capo II bis della Legge Provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Legge Provinciale sull'handicap 2003) e ss.mm. Definizione degli aspetti di dettaglio per la gestione delle domande di abitare sociale delle persone con disabilità.
-----------------	---

Preso atto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 768 di data 14.05.2021, sono stati approvati i criteri e le modalità per l'attuazione, omogenea e uniforme sul territorio provinciale, delle disposizioni di cui agli artt. 9 bis e 9 ter del capo II bis della Legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 ss.mm. sopracitata, con efficacia dal 1 luglio 2021.

Dato atto che i predetti criteri si occupano di:

- definire finalità, caratteristiche e contenuti dei progetti di abitare sociale;
- individuare destinatari, requisiti e condizioni;
- delineare le modalità di accesso al progetto di abitare sociale;
- specificare i soggetti che possono essere coinvolti nei progetti di abitare sociale e relative competenze;
- articolare il processo per la valutazione, definizione e verifica dei progetti di abitare sociale;
- indicare le modalità di determinazione dell'ammontare delle risorse economiche;
- definire le incompatibilità con altri interventi;
- fissare le modalità di monitoraggio e relazione sull'attuazione dei progetti di abitare sociale.

Preso atto inoltre che con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 168 di data 10.06.2021, è stata approvata la "Scheda e budget di progetto individualizzato per l'abitare sociale".

Considerato che a fronte delle disposizioni provinciali è opportuno che vengano definiti con il presente atto alcuni aspetti di dettaglio per gestire le domande che perverranno a questa Comunità.

Ritenuto che la valutazione degli elementi per determinare l'idoneità della persona rispetto ad un progetto di abitare sociale, che gli articoli 7 ed 8 dei Criteri in parola domanda genericamente al "Servizio sociale competente", vada effettuata da un gruppo di lavoro costituito dal seguente personale del Servizio socio assistenziale:

- Coordinatrice dell'equipe sociale professionale: Aree Minori e Famiglie, Segretariato sociale e Disabilità/Adulti/Consultorio Familiare;
- Assistente Sociale Referente dell' Area Disabilità fisica, psichica e sensoriale/Adulti/Consultorio Familiare;
- Assistente Sociale che ha in carico il richiedente;
- Assistente amministrativo del Servizio.

Dato atto comunque che l'analisi di cui al predetto articolo 7 va realizzata "con la presenza della persona con disabilità o di un soggetto che ne tutela o cura gli interessi" e che "se, a seguito della valutazione multidimensionale" emergesse "la presenza di bisogni sanitari complessi, la valutazione proseguirà attraverso la convocazione dell'UVM disabilità".

Considerato che la definizione ed i contenuti del progetto individualizzato di cui all'articolo 9 dei predetti Criteri debbano essere svolti - "con il coinvolgimento dei servizi del terzo settore e, in presenza di bisogni di assistenza socio-sanitaria con il coinvolgimento di personale sanitario" - da parte del medesimo gruppo di lavoro.

Rilevato che è opportuno che la verifica degli esiti in termini di qualità di vita di cui all'articolo 10 degli anzidetti Criteri sia effettuata dallo stesso gruppo di lavoro.

Preso atto che il suddetto gruppo di lavoro potrà essere integrato – per le attività sopra elencate – dai soggetti indicati all'articolo 5 dei predetti Criteri, ovverosia i destinatari dei progetti e le loro famiglie, la struttura competente in materia di politiche del lavoro della Provincia Autonoma di Trento, l' Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, gli Enti del terzo settore, i tutori, curatori e amministratori di sostegno, i volontari.

OGGETTO:	L.P. n. 8/2003 e L.P. n. 13/2007 - Deliberazione della Giunta Provinciale di data 14.05.2021, n. 768. Criteri e modalità per l'attuazione, omogenea e uniforme sul territorio provinciale, delle disposizioni di cui agli artt. 9 bis e 9 ter del Capo II bis della Legge Provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Legge Provinciale sull'handicap 2003) e ss.mm. Definizione degli aspetti di dettaglio per la gestione delle domande di abitare sociale delle persone con disabilità.
-----------------	---

Atteso che - poiché "i progetti di abitare sociale sono attivati seguendo l'ordine cronologico di presentazione della relativa domanda di accesso" ai sensi dell'art. 11 Criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale di data n. 768 di data 14.05.2021, - il gruppo di lavoro di cui sopra si riunisce a cadenza mensile o a seguito della presentazione delle domande per verificare l'idoneità delle stesse con riferimento agli elementi previsti dall'articolo 7 dei predetti Criteri e sulla base della "Scheda e budget di progetto individualizzato per l'abitare sociale" approvata con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 168 di data 10.06.2021.

Ritenuto che si possa procedere alle fasi successive (analisi di ulteriori elementi e definizione e contenuti del progetto individualizzato) solo nel caso in cui vi sia la disponibilità di risorse nell'apposito capitolo di bilancio dedicato all'intervento in parola.

Considerato di fissare in 120 giorni dalla data di presentazione della domanda il termine per la conclusione del procedimento con la determinazione dell'idoneità del richiedente e l'eventuale definizione del progetto di abitare sociale (con sospensione del procedimento allorché occorra provvedere alla convocazione dell'UVM disabilità).

Valutato che la modalità di intervento prioritariamente concessa da parte della Comunità Alto Garda e Ledro sia il sostegno economico riconosciuto ai beneficiari che sarà di norma erogato su base mensile.

Considerato di stabilire che, a fronte della predetta erogazione, il beneficiario sia tenuto a rendicontare trimestralmente (o nell'eventuale termine minore legato alla durata del progetto) le spese sostenute come analiticamente indicate nel progetto di abitare sociale.

Ritenuto di specificare che, nell'ambito delle spese ammesse di cui all'articolo 11 dei Criteri in parola, gli esborsi pertinenti possano essere compensati tra le varie mensilità all'interno del periodo di validità temporale del progetto medesimo, ma non con i periodi di proroga successivi.

Rilevato altresì che, a fronte di una non corretta rendicontazione, l'interessato è tenuto alla restituzione in parte o per intero di quanto in precedenza liquidatogli.

Atteso che, ai sensi dell'art. 11 dei Criteri, a fronte di specifica proposta del gruppo di lavoro di cui sopra, la Responsabile del Servizio Attività Socio Assistenziali, con propria determinazione, potrà:

- aumentare, nel limite massimo del 50%, l'importo delle risorse economiche riconosciute su base ICEF per coprire spese straordinarie significative altrimenti non sostenibili;
- ridurre l'importo delle risorse economiche riconosciute e fino ad un massimo del 50% in caso di convivenza di più persone, progetti di abitare sociale che prevedono percorsi di deistituzionalizzazione oppure inserimento in strutture residenziali socio-assistenziali e sociosanitarie per periodi di sollievo;
- incrementare le risorse economiche quantificate sulla base dell'Icef, mediante la riconversione della spesa che dovrebbe essere sostenuta per l'erogazione degli altri servizi socio-assistenziali (L.P.13/2007) a favore della medesima persona.

Dato atto che, nel momento in cui vi fossero ulteriori previsioni di dettaglio da parte della Provincia Autonoma di Trento, queste ultime prevarranno rispetto a quanto stabilito nel presente atto.

Accertato che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario in quanto si rinvia ai successivi provvedimenti di ammissione delle singole domande presentate l'assunzione del relativo impegno di spesa.

OGGETTO:	L.P. n. 8/2003 e L.P. n. 13/2007 - Deliberazione della Giunta Provinciale di data 14.05.2021, n. 768. Criteri e modalità per l'attuazione, omogenea e uniforme sul territorio provinciale, delle disposizioni di cui agli artt. 9 bis e 9 ter del Capo II bis della Legge Provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Legge Provinciale sull'handicap 2003) e ss.mm. Definizione degli aspetti di dettaglio per la gestione delle domande di abitare sociale delle persone con disabilità.
-----------------	---

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.ii., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Visti:

- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e, per quanto ancora applicabile, il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e ss.mm.;
- la Legge provinciale n. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 Testo Unico Enti Locali e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 12 in data 28.05.2018;
- il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 10 di data 07.03.2017;
- il Documento Unico di Programmazione 2021- 2023 approvato con Decreto del Commissario n. 14 di data 02.03.2021;
- il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 approvato con Decreto del Commissario n. 15 di data 02.03.2021;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023 approvato con Decreto del Commissario n. 19 di data 11.03.2021;
- il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio finanziario 2022 approvato con Decreto del Commissario n. 1 del 04.01.2022;
- lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 1 del 04.01.2018;
- la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.ii. «Norme in materia dell'autonomia del Trentino».

Accertato che il presente atto rientra nella competenza di gestione affidatagli dal Commissario della Comunità;

DETERMINA

1. di definire, secondo quanto meglio espresso in premessa, gli aspetti di dettaglio per la gestione delle domande che perverranno al Servizio socio assistenziale di questa Comunità sulla base dei "Criteri e modalità per l'attuazione, omogenea e uniforme sul territorio provinciale, delle disposizioni di cui agli artt. 9 bis e 9 ter del capo II bis della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sull'handicap 2003)" di cui alla deliberazione della Giunta provinciale di data n. 768 di data 14.05.2021;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcune onere finanziario in quanto si rinvia ai successivi provvedimenti di ammissione delle singole domande presentate l'assunzione del relativo impegno di spesa;

OGGETTO:	L.P. n. 8/2003 e L.P. n. 13/2007 - Deliberazione della Giunta Provinciale di data 14.05.2021, n. 768. Criteri e modalità per l'attuazione, omogenea e uniforme sul territorio provinciale, delle disposizioni di cui agli artt. 9 bis e 9 ter del Capo II bis della Legge Provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Legge Provinciale sull'handicap 2003) e ss.mm. Definizione degli aspetti di dettaglio per la gestione delle domande di abitare sociale delle persone con disabilità.
-----------------	---

3. di dare atto che, nel momento in cui vi fossero ulteriori previsioni di dettaglio da parte della Provincia Autonoma di Trento, queste ultime prevarranno rispetto a quanto stabilito nel presente provvedimento;
4. di disporre la pubblicazione del provvedimento sull'albo telematico del Consorzio dei Comuni, ai sensi dell'art. 7, comma 1 L.R. n. 8/2012;
5. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento di Contabilità della Comunità Alto Garda e Ledro approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12 in data 28.05.2018, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;
6. di precisare, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, Legge Provinciale 30/11/1992 n. 23 e ss.mm., che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale;
 - straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni.

FC/ML

*LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI
Dott.ssa Costanza Fedrigotti*

OGGETTO:	L.P. n. 8/2003 e L.P. n. 13/2007 - Deliberazione della Giunta Provinciale di data 14.05.2021, n. 768. Criteri e modalità per l'attuazione, omogenea e uniforme sul territorio provinciale, delle disposizioni di cui agli artt. 9 bis e 9 ter del Capo II bis della Legge Provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Legge Provinciale sull'handicap 2003) e ss.mm. Definizione degli aspetti di dettaglio per la gestione delle domande di abitare sociale delle persone con disabilità.
-----------------	---

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente Determina è stata ricevuta in data:
 Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità e si trasmette la presente determinazione al Servizio Segreteria Generale per l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni per la pubblicazione.

Registrato l'impegno con il numero sul capitolo del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022.

Data:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 FINANZIARIO
Dott. Alessandro Vicentini

ovvero

La presente determinazione viene dichiarata improcedibile, rinviata al mittente ed al Servizio di Segreteria Generale, a causa di assenza della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento di Contabilità, come risulta dalla documentazione allegata..

Data:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 FINANZIARIO
Dott. Alessandro Vicentini

SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE

Si conferma l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Determinazioni al n.:

Pubblicata notizia della presente Determinazione con elenco delle determinazioni assunte nel mese di esposto all'Albo della Comunità Alto Garda e Ledro in data come da documentazione in atti

IL SEGRETARIO GENERALE

Per presa visione, in data

IL COMMISSARIO
